ALLEGATO B

mipaaf
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

REGIONE PIEMONTE

EASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

PSR 2014-2020

www.regione.piemonte.it/sviluppourale

DIREZIONE AGRICOLTURA

SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE

MISURA 5 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

SOTTOMISURA 5.1 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

OPERAZIONE 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico"

BANDO n° 4 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico causati da *Drosophila suzukii*"

SCADENZA 23 marzo 2018

Sommario

1 FINALITÀ 4

2 DEFINIZIONI 4

3 RISORSE FINANZIARIE 4

4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 5

5 BENEFICIARI: chi può presentare la domanda 5

6 OGGETTO DEL SOSTEGNO 5

6.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 6

6.2 NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI 6

6.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' 6

6.4 CRITERI DI SELEZIONE 6

6.5 INTERVENTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO 9

6.6 SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO 9

6.7 INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO 10

6.8 LIMITE DELLE SPESE E IMPORTO DEL SOSTEGNO 10

6.9 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 11

7 IMPEGNI 11

7.1 Impegni essenziali 11

7.2 Impegni accessori 12

8 MODALITÀ DI PAGAMENTO 12

9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 14

9.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI 14

9.2 DOMANDE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 14

10 DOMANDA DI SOSTEGNO 15

10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 15

10.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA 16

10.3 CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI 17
11 PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 17
11.1 GRADUATORIA PROVVISORIA..... 17
11.2 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E GRADUATORIA..... 18
12 VARIANTE 20
12.1 DEFINIZIONE DI VARIANTE 20
12.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE 21
13 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO 21
14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO..... 22
14.1 RIDUZIONI E SANZIONI 24
14.2 CONTROLLI EX POST 24
15 DOMANDA DI PROROGA..... 25
16 DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 25
17 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA 26
17.1 RITIRO DELLA DOMANDA 26
17.2 RIESAMI/RICORSI 26
17.3 DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI 26
17.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 27
18 NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 27
19 RINVIO..... 28

1 FINALITÀ

La misura si propone di sostenere e promuovere investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

La tipologia di intervento n. 2 dell'operazione 5.1.1, oggetto del presente bando, finanzia investimenti volti alla prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico per la produzione sotto rete di colture soggette a organismi nocivi ed a fitopatie a rapida diffusione suscettibili di causare calamità.

Il presente bando si propone di prevenire i danni causati da *Drosophila suzukii* nelle aree a rischio di gravi danni al potenziale produttivo ortofrutticolo, definite dalla DD n. 1063 del 27 ottobre 2017 del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

2 DEFINIZIONI

Impianto: si intende una coltura erbacea, arbustiva o arborea da frutto costituita da una o più particelle catastali contigue appartenenti al medesimo Comune, investite con la medesima specie e condotta con la medesima tipologia di lotta.

Investimento: si intende la copertura totale o laterale dell'impianto con rete anti insetto.

3 RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente bando (Misura 5.1 Operazione 5.1.1) è fissata in 200.000,00 euro di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari ad euro 86.240,00 quota carico dello Stato pari ad euro 79.632,00 e la quota a carico della Regione Piemonte pari ad euro 34.128,00.

Qualora ulteriori risorse finanziarie si rendessero disponibili, queste saranno utilizzate per l'apertura di nuovi bandi.

4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata a partire dal giorno della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale ed **entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 23 marzo 2018** pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Tale termine è la scadenza ultima per la **presentazione mediante il sistema informatico**.

5 BENEFICIARI: chi può presentare la domanda

Il presente bando è riservato ad Agricoltori in possesso dei requisiti di "agricoltore in attività" di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati (esclusivamente cooperative di conduzione), in possesso di un fascicolo aziendale.

Tra le forme associative, saranno ammesse esclusivamente cooperative di conduzione perché gli investimenti oggetto del presente bando sono strettamente connessi al fondo.

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

Per la presentazione della domanda è obbligatorio che l'azienda agricola si sia già precedentemente iscritta alla Anagrafe Agricola del Piemonte, abbia costituito il fascicolo aziendale come da D.lgs 173 / 1998 e DPR 503/1999 e mantenga in esercizio la casella PEC fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

Non possono presentare domanda di sostegno coloro nei cui confronti sussistano condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

6 OGGETTO DEL SOSTEGNO

Il sostegno è rivolto ad investimenti legati alla copertura totale o laterale con reti anti insetto di colture erbacee, arbustive ed arboree da frutto.

6.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio del Piemonte, con priorità nelle aree a rischio di gravi danni al potenziale produttivo ortofrutticolo causati dalla presenza dell'organismo nocivo *Drosophila suzukii*, definite dal sopra citato provvedimento del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

6.2 NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

L'azienda agricola può aderire a più bandi, presentando più domande di sostegno, ma è consentito presentare una sola domanda di sostegno per bando.

Per interventi realizzati collettivamente, è consentito presentare una sola domanda di sostegno a nome della forma associativa, purché in possesso dei requisiti specificati al punto 5 del presente bando.

6.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Gli interventi possono essere realizzati sul potenziale produttivo maggiormente sensibile ad *Drosophila suzukii*, così come definito dal sopra citato provvedimento del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Il contributo finanziario viene accordato unicamente per interventi realizzati sui terreni,

1. presenti sul fascicolo aziendale del beneficiario;
2. investiti con le seguenti specie da frutto: rovo, mirtillo, lampone e fragola;

6.4 CRITERI DI SELEZIONE

Se la domanda di sostegno risulta ricevibile sarà inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione:

- entità del potenziale agricolo a rischio;
- grado di rischio di diffusione dell'organismo nocivo o dell'infestazione.

I punteggi sono calcolati automaticamente dal sistema informatico in fase di presentazione della domanda di sostegno, in base alla:

1. **<u>localizzazione dell'impianto oggetto dell'investimento</u>**, valutato sulla base delle classi di rischio di presenza di *Drosophila suzukii*, definite dal sopra citato provvedimento del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici:
    a) area di rischio di presenza dell'organismo nocivo ELEVATA punti 8
    b) area di rischio di presenza dell'organismo nocivo MEDIA punti 5
    c) area di rischio di presenza dell'organismo nocivo BASSA punti 2
    d) area di rischio di presenza dell'organismo nocivo MOLTO BASSA punti 1
    e) area di rischio di presenza dell'organismo nocivo NON CLASSIFICATA punti 0
2. **<u>tipologia di lotta adottata sull'impianto oggetto dell'investimento</u>**, valutato sulla base di:
    a) adesione alla misura 11 (o impianto certificato biologico o in conversione) punti 12
    b) adesione alla misura 10 punti 4
3. **<u>sensibilità della specie all'organismo nocivo,</u>** valutata sulla base della sensibilità delle specie da frutto a *Drosophila suzukii*, definite dal sopra citato provvedimento del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici:
    a) ELEVATA (rovo) punti 3
    b) MEDIA (mirtillo, lampone) punti 2
    c) BASSA (fragola) punti 1

Ogni impianto inserito in domanda ed oggetto dell'intervento (per impianto si intende una coltura erbacea, arbustiva o arborea da frutto costituita da una o più particelle catastali contigue appartenenti al medesimo Comune, investite con la medesima specie e condotta con la medesima tipologia di lotta) dà origine ad un punteggio calcolato sulla base dei criteri di selezione sopra descritti.

Il punteggio degli investimenti oggetto della domanda di sostegno è dato dalla media ponderata dei punteggi ottenuti da ogni singolo impianto. La media sarà ponderata in base alla superficie

effettivamente interessata dall'investimento per ogni impianto, approssimato alla seconda cifra decimale.

A parità di punteggio le domande verranno collocate in graduatoria in base all'età del conduttore, in ordine crescente di età. Ad ulteriore parità di punteggio le domande verranno collocate in graduatoria in base alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso il punteggio minimo per rientrare nella parte potenzialmente finanziabile della graduatoria deve risultare pari o maggiore di 6 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio di selezione **2 a**, si precisa che il punteggio verrà attribuito soltanto agli impianti, oggetto dell'investimento, che si trovano almeno in una delle casistiche sotto specificate.

1. impianto le cui particelle sono oggetto di impegno sulla domanda misura 11 – operazione 11.1.1 (conversione agli impegni di produzione biologica) o operazione 11.2.1 (mantenimento degli impegni di produzione biologica), presenta nel 2016 (non rinunciata, non decaduta ma ammessa a finanziamento o con istruttoria in corso) e nel 2017;
2. impianto le cui particelle sono presenti nel sistema informativo piemontese dell'agricoltura biologica (Abio). In questo caso occorre allegare il **documento giustificativo**, ai sensi del Reg. UE 834/2007, in corso di validità al momento della presentazione della presente domanda di sostegno.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio di selezione **2 b**, si precisa che il punteggio verrà attribuito soltanto agli impianti, oggetto dell'investimento, le cui particelle sono oggetto di impegno sulla domanda misura 10 – operazione 10.1.1 (produzione integrata), presentata nel 2016, (non rinunciata, non decaduta ma ammessa a finanziamento o con istruttoria in corso) e nel 2017.

A bando concluso, il punteggio delle singole domande sarà verificato (e se del caso ridotto) con i dati presenti sul sistema informativo piemontese dell'agricoltura e dell'agricoltura biologica (Abio).

Comunque, qualora l'esito dell'istruttoria della domanda sulle operazioni 11.1.1 o 11.2.1 o 10.1.1 comportasse la decadenza della stessa prima dell'attribuzione definitiva del punteggio in fase istruttoria della domanda di sostegno presentata ai sensi di codesto bando, non verrà attribuito il relativo punteggio.

6.5 INTERVENTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Il sostegno è rivolto ad investimenti finalizzati alla protezione di colture erbacee, arbustive ed arboree da frutto, contro *Drosophila suzukii ,* mediante:

1. copertura totale con reti anti insetto ;
2. copertura laterale con reti anti insetto , volta all'adeguamento di impianti già esistenti al momento della presentazione della domanda, purché complessivamente efficaci contro *Drosophila suzukii.*

6.6 SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Sono ammesse al sostegno le seguenti spese:

- reti anti insetto;
- materiale per ancoraggio e giunzione delle reti alle strutture di sostegno;
- ferramenta varia.

La maglia delle reti anti insetto deve costituire una barriera efficace contro *Drosophila suzukii*. Pertanto, la maglia deve avere dimensioni inferiori a 1 mm^2.

La scelta del colore delle reti anti insetto deve essere coerente con quanto eventualmente previsto dai regolamenti di polizia rurale del Comune di appartenenza.

Secondo le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020", una spesa è ammissibile se è:

- riferibile al periodo di vigenza del finanziamento;
- imputabile, pertinente, congrua e ragionevole rispetto ad investimenti ammissibili;
- verificabile e controllabile;
- necessaria all'operazione oggetto del sostegno;
- legittima e contabilizzata.

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute e rendicontate entro 12 mesi dalla data di ammissione al sostegno.

Non potranno essere ammesse a sostegno spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Le spese per essere ammesse al sostegno devono derivare dal confronto tra almeno tre preventivi.

La spesa ammissibile sarà quella minore tra i tre preventivi allegati alla domanda di sostegno.

Gli investimenti devono permanere sulla particella catastale individuata al momento della presentazione della domanda mantenendo, la destinazione d'uso, la consistenza, la funzionalità e il costante utilizzo per almeno 5 anni.

6.7 INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Non saranno ammessi a sostegno i seguenti interventi:

- strutture atte al sostegno;
- materiale di consumo;
- interventi potenzialmente ammissibili ma che si configurino come scorte aziendali;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- materiale usato;
- manodopera e lavori in economia;
- spese e commissioni bancarie;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare o che determini un incremento produttivo.

Non saranno ammesse a sostegno le spese per gli interventi non ammissibili.

6.8 LIMITE DELLE SPESE E IMPORTO DEL SOSTEGNO

La spesa massima ammissibile è pari a € 15.000,00.

La spesa minima ammissibile è pari a € 800,00.

In ogni caso, sarà riconosciuta per l'intervento in oggetto la cifra massima di euro/ha 15.000.

La demarcazione rispetto all'OCM Ortofrutta si basa sulla dimensione finanziaria dell'investimento oggetto del presente bando, pari ad euro 5.000,00.

Per i soggetti aderenti ad OP o AOP ortofrutticole, il presente bando finanzierà esclusivamente investimenti aventi dimensione finanziaria maggiore ad euro 5.000,00.

Il sostegno è erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un importo pari a:

- 80% delle spese sostenute nel caso di interventi realizzati da agricoltori singoli;
- 100% delle spese sostenute nel caso di interventi realizzati collettivamente da più beneficiari (in questo caso la domanda di sostegno è presentata dalla forma associativa, purché in possesso dei requisiti specificati al punto 5 del presente bando).

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale.

6.9 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme all'oggetto progettuale; le relative spese devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario.

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati **entro e non oltre 12 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno**. Entro 12 mesi dalla data di ammissione al sostegno deve anche essere presentata la domanda di saldo.

7 IMPEGNI

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno. Gli impegni sottoscritti si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

7.1 Impegni essenziali

Gli impegni essenziali che si sottoscrivono con la firma della domanda di sostegno prevedono di:

a) iniziare le attività e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno;

b) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex post da parte di soggetti incaricati al controllo;

c) mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la consistenza, la funzionalità, il costante utilizzo e l'ubicazione degli investimenti finanziati (5 anni);

d) realizzare gli investimenti entro 12 mesi dalla data di ammissione al sostegno;

e) presentare la domanda di saldo del contributo entro 12 mesi dalla data di ammissione al sostegno;

f) presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

7.2 Impegni accessori

L' impegno accessorio che si sottoscrive con la firma della domanda di sostegno prevede di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR tramite la pubblicizzazione sul sito web per uso professionale, ove questo esista, così come disciplinato dall'allegato 3 del Reg UE 808/2014, parte 1 comma 2.2 (suggerimenti tecnici sono contenuti al link regionale: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm).

Il mancato rispetto dell'impegno accessorio comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di applicazione del Decreto Ministeriale attuativo del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A.

8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato, il beneficiario deve utilizzare le seguenti modalità di pagamento:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione

dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (saldo).

d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (saldo).

e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

I documenti commerciali e contabili, presentati ai fini del riconoscimento delle spese sostenute, devono essere intestati allo stesso beneficiario .

<u>Il pagamento in contanti non è consentito.</u>

9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

9.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 14/2014 i Responsabili dei Procedimenti, connessi al presente bando sono:

- il Responsabile pro tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, Dott. Moreno Soster;
- il Responsabile pro tempore delle Strutture temporanee della Direzione Agricoltura (individuate con D.G.R 14 novembre 2016, n. 22 – 4193) competenti per territorio.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta regionale del Piemonte.

Il Responsabile del trattamento dei dati è:

- per la domanda di sostegno il dirigente responsabile del sistema informativo agricolo regionale piemontese (SIAP);

- per la domanda di pagamento il Direttore pro tempore dell'A.R.P.E.A.

9.2 DOMANDE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le domande obbligatorie relative all'attuazione degli interventi sono:

- Domanda di sostegno
- Domanda di pagamento di saldo.

Potranno essere presentate:

- Domanda di rinuncia per il ritiro della domanda di sostegno/pagamento
- Domanda di variante
- Domanda di proroga
- Domanda di correzione e adeguamento di errore palese

10 DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il

servizio “PSR 2014-2020”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”. Il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell’apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso. Sono irricevibili le domande in stato di “bozza” e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Per accedere al servizio “PSR 2014-2020” il richiedente può utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o deve dotarsi di username e password, mediante registrazione sul portale www.sistemapiemonte.it. Per tutti i servizi dell’Agricoltura è sufficiente la “registrazione light”.

Le credenziali di accesso non scadono. In caso di problemi occorre contattare il servizio di assistenza.

Attraverso la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali di accesso l’utente viene identificato e in tal modo firma la domanda digitale: pertanto l’invio della domanda deve essere effettuato da un richiedente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.). Le domande presentate attraverso i CAA, se non vengono firmate con firma grafometrica, devono essere stampate, sottoscritte e conservate nel fascicolo aziendale.

10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter presentare la domanda di sostegno occorre essere iscritti all’Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un’impresa agricola, deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L’elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale di A.R.P.E.A.

Gli altri richiedenti possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe” , pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione

“Agricoltura”, a cui si accede con la carta nazionale dei servizi (CNS) o con username e password, acquisite mediante “registrazione light” al portale www.sistemapiemonte.it. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio “PSR 2014-2020”)

- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", sezione modulistica

(http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

10.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

A. **relazione tecnica** illustrativa degli interventi oggetto della domanda di sostegno, in modo tale che sia esplicitata la quantità di rete anti insetto necessaria per chiudere l'impianto. In particolare, dovrà contenere:

- tipologia di copertura che si intende realizzare;
- descrizione della coltura presente (specie, sesto di impianto, dimensione ecc..);
- tipologia di impianto antigrandine (o anti pioggia), eventualmente presente;
- documentazione fotografica dell'impianto antigrandine (o anti pioggia), eventualmente presente;

B. **tre preventivi** per ogni singolo intervento;

I tre preventivi di spesa devono essere:

- di fornitori diversi;
- confrontabili tra loro in base alla descrizione della fornitura;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo bensì quelli di mercato).

Gli allegati sono trasmessi esclusivamente in formato digitale .pdf, utilizzando le modalità previste dal servizio "PSR 2014-2020". Possono essere allegati file di formati diversi dal .pdf (Excel, Word, Access,…) unicamente finalizzati alla gestione semplificata dell'istruttoria; a tale proposito si

informa che faranno fede esclusivamente i file degli atti in formato .pdf e che di eventuali difformità tra .pdf e altri formati sarà ritenuto responsabile il richiedente.

10.3 CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

La domanda di sostegno comprende le dichiarazioni e gli impegni, di cui al Titolo 7; il richiedente, nel sottoscrivere la domanda, sottoscrive anche le dichiarazioni e gli impegni.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

11 PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

11.1 GRADUATORIA PROVVISORIA

Entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando è stilata la "graduatoria provvisoria" secondo il punteggio auto calcolato in fase di presentazione della domanda, in base ai criteri di selezione specificati nel presente bando.

In base alla dotazione finanziaria del presente bando, la graduatoria provvisoria stabilirà tre gruppi di domande:

1. domande ammissibili al sostegno, da avviare all'istruttoria;
2. domande non ammissibili al sostegno per mancanza di risorse finanziarie, da non avviare all'istruttoria;
3. domande non ricevibili.

La "graduatoria provvisoria", approvata con Determinazione Dirigenziale, conterrà le domande del gruppo 1, da avviare all'istruttoria, le domande del gruppo 2, che saranno istruite qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie provenienti da economie accertate a seguito di istruttoria, e le domande del gruppo 3 che, in quanto non ricevibili, saranno respinte.

Il provvedimento, a cura del Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, è comunicato al beneficiario mediante pubblicazione sul BU della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando. La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte – sezione annunci legali - ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14".

11.2 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E GRADUATORIA

Gli Enti istruttori delle domande di sostegno sono le Strutture temporanee della Direzione Agricoltura del territorio delle province competenti per territorio, individuate con D.G.R n. 22 – 4193 del 14/11/2016 (di seguito Struttura competente per territorio). L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

a. verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
b. verifica del rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi calcolati e l'attribuzione definitiva del punteggio;
c. verifica delle condizioni di ammissibilità specificati nel presente bando;
d. verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando;
e. verifica della ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel paragrafo "interventi e spese ammissibili al sostegno" , rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
f. per i beneficiari aderenti ad OP o AOP verifica della demarcazione dell'investimento con l'OCM ortofrutta;
g. un sopralluogo, se necessario, dove è previsto l'intervento;
h. la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito;
- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
  - il punteggio definitivo assegnato;
  - l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
  - gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
  - l'ammontare del contributo concedibile.
- **parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio o nel caso di esclusione di voci di spesa, etc)

In caso di esito negativo o parzialmente positivo è informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione a coloro che le hanno presentate.

Di tali osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria con le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per le determinazioni dirigenziali di:

- rigetto delle domande di sostegno non idonee;
- approvazione di una graduatoria delle domande di sostegno idonee, con indicazione per ogni domanda del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile e del contributo concedibile.

Il provvedimento con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del Strutture competenti per territorio oltre ad essere comunicato via pec, è comunicato al beneficiario mediante pubblicazione sul BU della Regione Piemonte .

Il procedimento si conclude entro 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte – sezione annunci legali - ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14".

Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie provenienti da economie accertate a seguito di istruttoria, si potrà procedere a finanziare eventuali investimenti ritenuti ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse.

12 VARIANTE

12.1 DEFINIZIONE DI VARIANTE

Si intende per variante la modifica della domanda ammessa a contributo.

Non sono ammissibili le modifiche della domanda che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che l'hanno resa ammissibile a contributo.

Qualora la variante determini il ricalcolo del punteggio attribuito alla domanda e questo scenda sotto la soglia finanziabile, la domanda di sostegno non è finanziabile.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative degli impianti;
- i cambi di fornitore;
- le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la sola variazione di intestazione del beneficiario).

Tutte le modifiche non costituenti variante sono ammissibili in sede di istruttoria della domanda di pagamento, nei limiti della spesa ammessa a sostegno, purché le modifiche siano motivate nella relazione tecnica di variante e non alterino gli obiettivi o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

12.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa.

Il beneficiario può presentare una sola domanda di variante per ciascuna domanda di sostegno.

La domanda di variante non può comportare l'aumento del sostegno concesso; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

La domanda di variante non può comportare l'utilizzo delle economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto approvato.

Alla domanda di variante, presentata esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- relazione tecnica di variante con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al paragrafo "Contenuto della domanda" aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal richiedente del contributo.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione su SIAP della domanda di variante.

13 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Entro 12 mesi dalla data di ammissione al sostegno, il beneficiario deve presentare domanda di pagamento del saldo del sostegno in cui rendiconta la spesa sostenuta.

Alla domanda di pagamento del saldo , presentata esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno (in formato digitale attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura") il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. relazione finale sugli interventi realizzati;
2. copia delle fatture; tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. 5 Az. 5.1.1", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture:

- emesse prima dell'ammissione a sostegno,

- emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.), in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

3. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento (a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante).

La domanda di pagamento del saldo presentata oltre i termini, in assenza di concessione di proroga, ed ove si determini grave ritardo, è irricevibile e determina la decadenza del sostegno concesso.

14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento procedono ai controlli amministrativi così come definiti nell'art. 48 del Reg. UE n. 809/2014; detti controlli, tra l'altro, consistono:

a) nella verifica della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;

b) nella verifica degli interventi conclusi e rendicontati;

c) nella verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;

d) nella verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;

e) in una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe come previsto nello stesso articolo 48 del Reg. UE n. . 809/2014

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati è definito l'importo totale accertato a titolo di spesa e il conseguente relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione. La domanda può essere inoltre sottoposta a "controllo in loco" come definito negli articoli 49 e 51 del Reg. UE n. . 809/2014.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
  - il mantenimento del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, etc);
  - l'importo totale accertato;
  - l'ammontare del contributo da liquidare.
- **Parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio auto attributo, di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo è informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi, dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione a coloro che le hanno presentate.

Di tali osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria con le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni su procedimento amministrativo, il Responsabile delle Strutture temporanee competenti per territorio, acquisisce i verbali delle domande di pagamento istruite, inserendoli in un elenco di liquidazione da trasmettere ad Arpea tramite il portale SIAP.

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di saldo.

La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte – sezione annunci legali - ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14".

14.1 RIDUZIONI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014, qualora l'importo del sostegno richiesto (derivante dalle spese rendicontate dal beneficiario) sia superiore di oltre il 10% rispetto all'importo del sostegno erogabile (come risultante a seguito dell'accertamento della spesa sostenuta) si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori. Tuttavia l'importo della sanzione non può essere superiore all'importo del sostegno erogabile.

La stessa sanzione si applica anche a seguito del controllo in loco e del controllo ex post.

Diversamente, in applicazione dell'art. 35 Reg. 640/14, con successivi provvedimenti della Regione

Piemonte, saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

In applicazione del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 e della D.G.R. n. 32 – 4953 del 02/05/2017, con D.D. n. 972 del 04/10/2017 del Settore Produzioni agrarie e zootecniche è definita la percentuale della riduzione, determinata in base alla gravità, entità e durata della violazione dell'impegno accessorio.

In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente decadenza dalla concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

14.2 CONTROLLI EX POST

Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato.

Se entro cinque anni dal pagamento finale si verifica una delle seguenti condizioni:

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b) cambio di proprietà di una struttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

15 DOMANDA DI PROROGA

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere solo una proroga per un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

La proroga è concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La domanda di proroga, é presentata esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la conclusione degli interventi.

16 DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:

· perdita delle condizioni di ammissibilità;

· mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;

· realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;

· realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;

· mancato rispetto degli impegni essenziali;

· violazione del divieto di cumulo;

· accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;

· esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori l'importo del sostegno è soggetto a riduzione.

17 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

17.1 RITIRO DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno e/o di pagamento possono essere ritirate in qualsiasi momento con le stesse modalità indicate per la domanda di sostegno, tramite l'apposita funzione sul servizio "PSR 2014- 2010".

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

17.2 RIESAMI/RICORSI

Avverso i provvedimenti il beneficiario può richiederne il riesame o presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

17.3 DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI

Le domande di sostegno e le domande di pagamento possono essere corrette e adeguate in caso di errori palesi, presentando domanda di correzione e adeguamento esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno.

L'errore palese è considerato tale quando chi l'ha compiuto ha agito in buona fede.

La domanda di correzione e adeguamento di errore palese riferita alla domanda di sostegno è inefficace ai fini della modifica della graduatoria di merito già approvata. Per quanto attiene alla correzione di erroripalesi nella domanda di pagamento si fa riferimento e si rimanda alle "Linee guida per l'individuazione di errori palesi" pubblicate sul sito di A.R.P.E.A.

17.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" sono, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

a. il decesso del beneficiario;

b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, è comunicato per iscritto all'ente istruttore la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

18 NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015
- Reg. (UE) 1303/2013;
- Reg. (UE) 1305/2013, in particolare l'art. 17, comma 1, lettere a), b), c) d); art. 45; art. 46;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale.

- DM n. 2490 del 25 gennaio 2017
- D.G.R. n. 32 – 4953 del 02/05/2017
- D.G.R. n. 15 – 5928 del 17/11/2017
- DD n. 1063 del 27 ottobre 2017 del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

19 RINVIO

Per quanto non previsto si fa riferimento al PSR della Regione Piemonte 2014-2020, regolamenti dell'Unione Europea numeri 1303/2013, 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e ai manuali delle procedure di ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.